



Modalità organizzative aggiornamento graduatorie permanenti: incontro CSA Foggia – OO.SS.

Lo scorso venerdì 8 aprile si è tenuta una riunione informativa tra CSA di Foggia ed OO.SS., tra cui la Gilda degli Insegnanti, nella quale sono state annunciate ai Sindacati le modalità organizzative predisposte per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti per il biennio 2005/2007.

L'amministrazione ha comunicato che sta procedendo alla verifica, con un'indagine a campione ex DPR 445/2000, delle autocertificazioni dei titoli e dei servizi d'insegnamento dei docenti che risultano inseriti nelle graduatorie permanenti delle scuole materne, elementari, medie e superiori. Relativamente al prossimo anno scolastico i competenti uffici disporranno, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro, la consegna di tutta la certificazione comprovante i titoli posseduti e dichiarati nella domanda di iscrizione o aggiornamento nelle graduatorie, sia per il conferimento delle supplenze sia per le eventuali immissioni in ruolo.

Si raccomanda a tutti gli aspiranti massima precisione e veridicità nelle dichiarazioni rese in sede di compilazione delle domande per non incorrere in sanzioni amministrative e penali.

Allo scopo di evitare incongruenze ed irregolarità, garantire omogeneità di applicazione per tutti gli aspiranti e non riprodurre la medesima situazione di incertezza e confusione del precedente anno scolastico, sono stati forniti i primi chiarimenti su alcuni argomenti della procedura che rendono noto da un lato l'orientamento assunto dall'amministrazione e concordato con le organizzazioni sindacali, e dall'altro il necessario riferimento per la stessa compilazione delle graduatorie valide per il prossimo biennio

1. I punteggi non si rideterminano.

Le scelte effettuate lo scorso anno non sono più modificabili. Pertanto sarà possibile solo optare per un titolo di accesso più favorevole, far valutare fino a 30 punti di altri titoli, dichiarare servizi non dichiarati precedentemente o prestati dopo il 21 maggio 2004, ma non saranno possibili modifiche delle scelte operate lo scorso anno, che invece andranno riepilogate a pag. 7 sezione G2.

2. Scelta del punteggio aggiuntivo SSIS

I 30 punti previsti dal punto A.4 della tabella di valutazione a favore dell'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), a seguito di un corso di durata biennale, spettano ad una sola abilitazione in ciascun biennio di durata legale del corso.

Nel caso di un'abilitazione S.S.I.S., cui corrispondono automaticamente altra/altre abilitazioni, conseguite a seguito della frequenza di un corso biennale, l'amministrazione rispetterà il chiarimento Miur fornito con la faq n. 7 del 11 luglio 2004: il docente potrà scegliere a quale abilitazione imputare il punteggio aggiuntivo solo qualora le attività didattiche del corso biennale siano state differenziate e si siano concluse con esami distinti che hanno dato luogo a distinte certificazioni abilitanti..

3. Servizio contemporaneo frequenza SSIS

Non saranno valutabili, in ogni caso, i servizi d'insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi S.S.I.S.

4. Corsi di perfezionamento

Indipendentemente dall'anno di conseguimento, per i nuovi titoli dichiarati per gli anni 2005/06 e 2006/07 la valutazione si effettuerà secondo i criteri stabiliti dal Decreto dirigenziale del 4 aprile 2005, in attuazione della legge 43/2005:

3 punti per diplomi di specializzazione e master universitari di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria

2 punti per corsi di perfezionamento di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria.

Per entrambe le tipologie di titoli sarà valutabile uno solo per anno scolastico. Il punteggio già attribuito per i titoli universitari secondo i criteri precedenti non verrà rideterminato. La coerenza dei titoli sarà verificata con riguardo anche alle cd. discipline trasversali (didattica, metodologia, docimologia, ecc.) alle specifiche classi di concorso (D.M. 39/1988) o programmi di insegnamento.

5. Riconoscimento della riserva di invalidità

Relativamente alle condizioni per l'esercizio del diritto alla riserva dei posti previsto dalla legge 68/99 ("riserve" per i disabili) con particolare riferimento allo stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda di inclusione, con un'interpretazione più funzionale alle specificità della scuola, si è stabilito che lo stato di disoccupazione, risultante dall'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio esistente presso i Centri provinciali per l'impiego, potrà essere comprovato all'atto della individuazione come avente titolo alla nomina o anche della effettiva presa di servizio, relativamente a quegli aspiranti per i quali la stipula di contratti di lavoro per supplenza abbiano di fatto impedito la reinscrizione al collocamento che, comunque, dovrà avvenire non appena terminato il contratto a termine.

Altri nodi restano da chiarire per evitare applicazioni difformi. In calendario sono già previsti incontri periodici con le organizzazioni sindacali per affrontare insieme le relative problematiche, di cui si darà puntualmente riscontro.

Foggia, 11 aprile 2005

**Franco Capacchione
Gina Spadaccino**